



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Personale

D.R. n. * del *

Numero e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

OGGETTO: Modifica “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 75/2017 RISERVATE AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO”

IL RETTORE

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, e in particolare l’art. 52 c. 2;

Richiamato il “Regolamento per l’accesso e la progressione verticale del personale tecnico amministrativo” emanato con Decreto Rettorale n. 3393 del 4 giugno 2008;

Visto il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 130 del 7 giugno 2017;

Visto in particolare l’art. 22 del citato D. Lgs. 75/2017 che prevede - per il solo triennio 2018-2020 - la possibilità di attivare procedure riservate al personale tecnico-amministrativo in servizio per la progressione verticale nella categoria immediatamente superiore, previa definizione di apposito Regolamento;

Tenuto conto in particolare che ai sensi del citato art. 22, comma 15: *“Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria”*.

Visto il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 che all’art. 1 ha modificato, tra gli altri, l’art. 22 del D. Lgs. 75/2017, 1-ter come segue: *“All’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Personale

parole: "Per il triennio 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per il triennio 2020-2022" e, al secondo periodo, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento";

Visto il "Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021" dell'Università degli Studi di Torino approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29 gennaio 2019;

Vista la Legge 19 giugno 2019, n. 56 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo";

Vista la deliberazione n. 2/2020/IV/1 del 25 febbraio 2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il "Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali ai sensi del d.lgs. n. 75/2017 riservate al personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l'Università" - emanato con D.R n. 1332 del 9 aprile 2020;

Considerato che tale Regolamento prevede all'art.6 "Criteri valutativi", comma 2, che le prove selettive consistono nella *"valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali; in una prova scritta a contenuto teorico pratico e in un colloquio, con livello di difficoltà graduato per la categoria per la quale si concorre, sulla applicazione di nozioni teoriche finalizzata alla soluzione di problemi specifici e casi concreti nell'ambito dei macro processi gestiti"* con conseguente distribuzione del punteggio (art.7) e formazione della graduatoria (art. 9);

Considerato che, pur nell'attuale situazione emergenziale, si rende necessario adottare ogni misura organizzativa idonea per garantire la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti e, tra questi, anche l'espletamento delle procedure relative alle progressioni verticali del personale tecnico-amministrativo;

Tenuto conto che tali procedure sono rivolte esclusivamente al personale tecnico-amministrativo già alle dipendenze dell'Ateneo;

Tenuto conto che nell'art.22 del D. Lgs. n.75/2017 citato si prevede che le progressioni verticali si svolgano con "procedure selettive" che prevedano *"prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti"* senza vincoli quindi a modalità di prova particolare (scritte o orali);

Vista la deliberazione n. 5/2020/IV/1 del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2020, con la quale è stato approvato il "Regolamento per le modalità di svolgimento dei colloqui/prove orali delle procedure selettive per personale tecnico-amministrativo nel periodo dell'emergenza COVID-19";

Considerato che il suddetto Regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica dei colloqui/prove orali delle selezioni di personale tecnico-amministrativo al fine di rendere possibile nella fase emergenziale in corso lo svolgimento interamente telematico delle selezioni a tempo determinato e di concludere le selezioni a tempo indeterminato, per le quali siano già state svolte le prove scritte;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Personale

Valutata la necessità di estendere, nell'attuale fase pandemica emergenziale, tale modalità telematica alle procedure per progressioni economiche verticali di cui al "Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali ai sensi del D. Lgs. 75/2017 riservate al personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi Di Torino", svolgendo l'intera selezione, ivi compreso il colloquio, con modalità esclusivamente telematiche;

Considerato che è in corso la proposta di modifica del sopracitato vigente "Regolamento per l'accesso e la progressione verticale del personale tecnico amministrativo";

Considerato che sono state esperite le procedure previste dalla Contrattazione Collettiva in materia di relazioni sindacali;

Vista la deliberazione n. 12/2020/III/1 - Modifica "Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali ai sensi del d.lgs. n. 75/2017 riservate al personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Torino"- assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 novembre 2020

D E C R E T A

È emanato nel testo allegato il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 75/2017 RISERVATE AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO recante modifiche a quello approvato con D.R. n. 154897 del 9/4/2020.

IL RETTORE

Prof. Stefano GEUNA

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005 e s.m.i.*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Personale

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 75/2017 RISERVATE AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure selettive per la progressione verticale, riservate al personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Torino, ai sensi dell'articolo 22, comma 15, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ss.mm.ii..
2. Dette procedure sono effettuate nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale, nel limite del 30% di posti ivi previsti, e trovano applicazione esclusivamente per il periodo 2020-2022.
3. La progressione verticale è tesa a valorizzare la professionalità, l'esperienza, le competenze e le capacità acquisite, atte a svolgere le attività ascrivibili all'inquadramento giuridico nella categoria immediatamente superiore, nonché a coniugare la crescita professionale del personale tecnico amministrativo con le esigenze di miglioramento e/o sviluppo organizzativo, rafforzamento dell'efficienza, dell'efficacia dei processi interni e della qualità dei flussi di erogazione dei servizi all'utenza, nell'ambito del vigente *Documento di Programmazione Integrata di Ateneo – Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale*.
4. Le procedure selettive sono improntate a principi di imparzialità, economicità, celerità di espletamento, tempestività e trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001.

Art. 2

(Requisiti di ammissione alle procedure selettive)

1. Possono essere ammessi alle procedure selettive di cui all'art. 1, per l'accesso alla categoria immediatamente superiore, i/le dipendenti che si trovino nelle seguenti situazioni soggettive:
 - in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Torino, con una anzianità minima di 5 anni di servizio a tempo indeterminato nella categoria immediatamente inferiore a quella per cui si concorre;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Personale

- in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria superiore per la quale si concorre;
 - non avere subito, negli ultimi due anni, procedimenti disciplinari che si siano conclusi con l'irrogazione di una sanzione più grave del rimprovero scritto.
2. L'accesso alle procedure selettive, nell'ambito della categoria immediatamente superiore per la quale si concorre, avviene per l'area contrattuale di attività, risultante da apposita autocertificazione, nella quale si siano maturati all'interno dell'Università degli Studi di Torino 24 mesi di esperienza negli ultimi 5 anni. Sarà possibile partecipare a procedure selettive per una sola area contrattuale.
3. I titoli di studio richiesti per l'ammissione sono i seguenti:
- per il passaggio dalla categoria B alla categoria C: diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - per il passaggio dalla categoria C alla categoria D: Laurea triennale o Laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/2004 o del D.M. 509/1999) o Diploma di Laurea previgente al D.M. 509/99 (vecchio ordinamento) o laurei riconosciuti equipollenti ed eventuali titoli abilitativi richiesti da legge;
 - per il passaggio dalla categoria D alla categoria EP: Laurea triennale o Laurea magistrale (D.M. 270/2004) ovvero laurea specialistica (D.M. 509/1999) o titoli equipollenti ex lege alle corrispondenti lauree vecchio ordinamento e, ove previsto per il profilo per il quale si concorre, l'abilitazione professionale o una particolare qualificazione professionale.
4. Nell'ambito della categoria immediatamente superiore per la quale si concorre, il bando di selezione potrà prevedere il possesso di specifici ulteriori requisiti professionali.
5. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione. I/le candidati/e sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.
6. L'accertamento del mancato possesso, anche di uno solo dei predetti requisiti, comporta l'esclusione dalla procedura, in ogni fase del procedimento, con provvedimento motivato.

Art. 3
(Bando di selezione)

1. Le procedure selettive di cui al presente regolamento sono indette con avviso di selezione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Personale

2. L'avviso è reso noto mediante pubblicazione sul sito web di questo Ateneo. Tale pubblicazione rappresenta l'unico mezzo di pubblicità legale e ha valore di notifica personale a tutti i/le candidati/e interessati/e, esonerando l'Amministrazione dall'invio di qualsiasi comunicazione.
3. L'avviso deve indicare la categoria immediatamente superiore per la quale si concorre, nonché l'area contrattuale, il profilo richiesto, la struttura (Direzioni, Dipartimenti, Centri), il termine e le modalità per la presentazione delle domande, i requisiti richiesti per l'ammissione, il numero dei posti da ricoprire, i titoli valutabili, nonché i termini e le modalità per la loro presentazione, ed ogni altro ulteriore elemento ritenuto essenziale.

Art. 4
(Preselezione)

1. Qualora il numero dei/delle candidati/e per ciascuna posizione sia superiore a 50 verrà svolta una prova preselettiva.
2. I contenuti delle prove preselettive dovranno essere coerenti con il profilo di cui all'avviso.
3. La preselezione può essere effettuata anche mediante l'ausilio di sistemi informatizzati e affidata anche a soggetti esterni specializzati.
4. Il numero dei/delle candidati/e che, secondo l'ordine di graduatoria, sono ammessi/e alla fase successiva della procedura è determinato al fine di garantire una congrua selezione.
5. La valutazione conseguita nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 5
(Commissioni esaminatrici)

1. Le Commissioni esaminatrici delle selezioni sono nominate con Decreto della/del Direttrice/Direttore Generale e sono composte da tre componenti, esperti nelle materie oggetto della selezione, dotati di conoscenze teoriche e competenze pratiche. I/le componenti devono essere nominati/e tra docenti universitari, dirigenti, personale tecnico-amministrativo del sistema universitario, anche in quiescenza nei limiti previsti dalla legge. I/le componenti scelti/e tra il personale tecnico-amministrativo devono essere inquadrati/e in una categoria almeno pari a quella del posto messo a selezione.
2. L'incarico di commissario è attribuito tenendo conto prioritariamente della professionalità e della competenza sulle materie oggetto del concorso, conciliando tali criteri con una logica di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Personale

rotazione degli incarichi. Per quanto riguarda la funzione di segretario/a di Commissione l'incarico verrà attribuito a personale tecnico-amministrativo appartenente all'Università degli Studi di Torino seguendo criteri di rotazione.

3. Salva motivata impossibilità, in seno alle commissioni, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. I componenti delle commissioni, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
4. Ai sensi del Decreto Legislativo 20.3.2001, n.165, e ss.mm.ii. non possono far parte delle Commissioni esaminatrici i/le componenti degli Organi collegiali di governo dell'Università degli Studi di Torino, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Non possono far parte delle medesime Commissioni, inoltre, coloro che sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, anche con compiti di segreteria.

Art. 6
(Criteri valutativi)

1. La modifica agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo e ha efficacia fino alla cessazione delle misure straordinarie correlate al contenimento dell'emergenza sanitaria COVID-19 secondo le disposizioni normative nazionali e regionali e le misure organizzative di Ateneo.
2. Nel periodo emergenziale di cui al precedente comma il presente regolamento si applica alle procedure di progressione economica verticale bandite e a quelle in corso di svolgimento.
3. Le procedure selettive prevedono prove volte ad accertare, per il profilo di cui all'avviso, la capacità dei/delle candidati/e di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti, ascrivibili alla categoria immediatamente superiore per la quale si concorre.
4. Le prove selettive consistono:
 - nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali;
 - in una prova scritta a contenuto teorico pratico e in un colloquio, con livello di difficoltà graduato per la categoria per la quale si concorre, sulla applicazione di nozioni teoriche finalizzata alla soluzione di problemi specifici e casi concreti nell'ambito dei macro-processi gestiti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Personale

- in un colloquio, con livello di difficoltà graduato per la categoria per la quale si concorre, sulla applicazione di nozioni teoriche finalizzata alla soluzione di problemi specifici e casi concreti nell'ambito dei macro-processi gestiti

Nel solo periodo emergenziale di cui al co. 1 le procedure selettive consistono in:

- nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali;
- in un colloquio, con livello di difficoltà graduato per la categoria per la quale si concorre, sulla applicazione di nozioni teoriche finalizzata alla soluzione di problemi specifici e casi concreti nell'ambito dei macro-processi gestiti.

Per le progressioni bandite per le categorie D e EP il colloquio sarà integrato dalla soluzione in modalità on line di problemi specifici e casi concreti inerenti all'ambito di attività.

Art. 7
(Punteggio)

1. Il bando di selezione deve prevedere l'attribuzione dei seguenti punteggi:

- punteggio relativo ai titoli: massimo 30 punti;
- punteggio relativo alla prova scritta: massimo 30 punti;
- punteggio relativo al colloquio di valutazione: massimo 30 punti.

2. Le prove scritte si intendono superate con un punteggio pari ad almeno 21/30 punti;

3. Il colloquio si intende superato con un punteggio pari ad almeno 21/30 punti;

4. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle prove d'esame.

Nel solo periodo emergenziale di cui all'art. 6 co. 1 i punteggi sono attribuiti con le seguenti modalità:

- punteggio relativo ai titoli: massimo 30 punti;
- punteggio relativo al colloquio di valutazione: massimo 60 punti.

5. Il colloquio si intende superato con un punteggio pari ad almeno 42/60 punti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Personale

Art. 8
(Valutazione titoli)

TITOLI (MAX 30 PUNTI)	SPECIFICA TITOLO	PUNTEGGIO
Valutazione positiva (max 6 punti)	Valutazione positiva sui tre anni	1 punto per anno per punteggio fino a 40 2 punti per anno per punteggio da 41 a 45 (max 6 punti)
	Valutazione non positiva anche su un solo anno	0 punti
Attività svolta e risultati conseguiti (max 13 punti)	Attività prestata nell'Ateneo di Torino pertinente al profilo individuato nell'avviso di selezione	Fino a 1 punto per anno (max 8 punti)
	Posizioni organizzative e funzioni specialistiche pertinenti al profilo individuato nell'avviso di selezione e formalmente attribuiti dall'Ateneo ai sensi dell'art. 91 del CCNL 16.10.2008 di comparto	1 punto per anno (max 5 punti)
Superamento di precedenti procedure selettive dell'Ateneo di Torino per la categoria a bando (graduatoria di concorso pubblico in corso di validità) (max 4 punti)	Posizionamento in graduatoria successivo al/ai vincitore/i	1 punto per ogni posizionamento in ogni graduatoria (max 4 punti)
Anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella bandita svolta presso l'Ateneo di Torino sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato (max 7 punti)	Esclusa l'anzianità necessaria per l'ammissione alla procedura	1 punto per anno (max 7 punti)

Art. 9



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Personale

(Graduatoria finale)

1. La graduatoria di merito dei/delle candidati/e è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun/a candidato/a (sommatoria del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, nella valutazione della prova scritta – salvo che in regime emergenziale -, nonché nella prova orale).
2. In caso di parità di merito è preferito il/la candidato/a con maggiore anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella posta a selezione. In caso di ulteriore parità, è preferito il/la candidato/a con minore età anagrafica.
3. La graduatoria ha valore solo per la procedura di riferimento, viene utilizzata esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione e non determina idoneità o altre condizioni per ulteriori utilizzi o scorrimenti.

Art. 10

(Approvazione atti e assunzione vincitori)

1. La graduatoria generale di merito è approvata con provvedimento del/della Direttore/Direttrice Generale ed è immediatamente efficace con la pubblicazione all'Albo Ufficiale di questa Università.
2. Sono dichiarati vincitori/vincitrici, nei limiti dei posti messi a selezione, i/le candidati/e utilmente collocati/e nella graduatoria di merito.
3. I/le vincitori/vincitrici sono chiamati/e a sottoscrivere il nuovo contratto individuale di lavoro, con inquadramento nella categoria immediatamente superiore (posizione economica iniziale), previo accertamento della veridicità del possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di ammissione, oggetto di valutazione e non sono soggetti al periodo di prova.

Art. 11

(Trattamento dei dati personali)

I dati personali trasmessi dai/dalle candidati/e con la domanda di partecipazione alla procedura di progressione economica verticale saranno raccolti e trattati da questa Amministrazione ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, e del Regolamento attuativo di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 870 del 04.03.2019, per le finalità di gestione della procedura di cui al presente Regolamento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Personale

Art. 12

(Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente testo deve farsi espresso rinvio alle vigenti disposizioni normative.

Art. 13

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento, è emanato con decreto del Rettore, è pubblicato nell'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo.

Art. 14

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, sono da intendersi richiamate ed applicabili le norme e le relative procedure stabilite dal D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, dal D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni, nonché eventuali ulteriori norme disciplinanti lo svolgimento delle procedure selettive e, in modo particolare, le norme contenute nel vigente C.C.N.L. di comparto.